

CLASSE I - FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI. Ricadono in questa classe le porzioni di territorio ove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni particolari alle scelte urbanistiche; gli interventi possono di norma essere attuati senza particolari problemi nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni". Si tratta di aree sub-pianeggianti o a debolissima acclività, generalmente contraddistinte da buone caratteristiche geotecniche del substrato di fondazione e con assenza di interferenze tra falda e primo sottosuolo. Ricadono in buona parte nella porzione di pianura dell'abitato principale di Biella. L'edificazione risulta in genere attuabile senza l'adozione di particolari interventi ed accorgimenti cautelativi. Solo localmente sono presenti vincoli non severi, essenzialmente dovuti o a eterogeneità latero-verticali delle caratteristiche geomeccaniche del substrato di fondazione, o a vicinanza con classi meno idonee, o alla presenza di coltri d'alterazione superficiali più o meno potenti dotate di scadenti caratteristiche geomeccaniche; tali vincoli possono comunque essere individuati con precisione attraverso l'esecuzione di puntuali ed opportune indagini geognostiche e superabili generalmente con l'adozione di normali accorgimenti costruttivi. Gli studi geologici e geotecnici da redigere ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 dovranno essere principalmente finalizzati alla definizione della profondità, morfologia e consistenza del substrato di fondazione, previa esecuzione di idonee indagini geognostiche. L'utilizzo come substrato di fondazione delle coltri d'alterazione superficiali, in genere sconsigliato, è comunque subordinato alla definizione, sulla base di specifiche indagini geologiche e geotecniche, dei parametri geomeccanici caratteristici, da utilizzare per il corretto dimensionamento delle strutture fondazionali, con verifiche geotecniche finalizzate al calcolo della capacità portante e dei cedimenti in relazione ai carichi di progetto. All'interno di questa unità sono presenti locali situazioni, non perimetrabili in dettaglio e di cui si dovrà tenere conto, ove si possono rinvenire caratteristiche geotecniche scadenti o, in occasione di eccezionali eventi meteorologici, possono verificarsi allagamenti, prevalentemente dovuti all'indeguatezza del sistema di smaltimento delle acque e/o a alla presenza di situazioni topografiche a drenaggio centripeto (i puntuali casi noti sono evidenziati in TAV. 7.1.2). Nella fascia di ampiezza di 10 m (non raffigurabile per problemi di scala) dagli orli di scarpata che delimitano i pianalti (evidenziati indicativamente con apposito segno grafico in funzione della scala qui adottata, che dovranno essere individuati con precisione sulla base di rilievi di dettaglio alla scala di progetto) e/o dai confini con classi di fattibilità peggiori appartenenti alla categoria delle unità a potenziale pericolosità o rischio geomorfologico e/o idraulico come di seguito definite (vi comprese le zone adiacenti ad elementi puntuali o lineari non perimetrati di dissesto), valgono le prescrizioni dettate per la sottoclasse IIa.

CLASSE II - FATTIBILITÀ CON LIMITAZIONI PIÙ O MENO GRAVI. Ricadono in questa classe le porzioni di territorio ove sussistono condizioni di pericolosità geomorfologica, idraulica o geotecnica che possono essere superate più o meno agevolmente mediante la messa in atto di appropriati accorgimenti costruttivi e di salvaguardia idrogeologica, opportunamente definiti e dimensionati sulla base di approfondimenti specifici e realizzabili nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intero significativo circostante. Gli interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità. Questi elementi dovranno essere adeguatamente verificati ed esplicitamente dichiarati negli studi geologici e geotecnici da redigere ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni". All'interno della presente classe sono state distinte le seguenti sottoclassi, a loro volta suddivise in unità idro-geo-morfologiche in funzione delle differenti problematiche locali.

Sottoclasse IIa - Fattibilità con moderate limitazioni.

In questa sottoclasse sono comprese le unità idro-geo-morfologiche sub-pianeggianti ove sono state rilevate condizioni limitative di modesta entità alla modifica delle destinazioni d'uso e, in particolare, all'edificabilità. Sono state distinte le seguenti unità idro-geo-morfologiche, con problemi non particolarmente severi di natura:

IIa.1 : geotecnica, in quanto aree caratterizzate dalla presenza di un primo sottosuolo localmente con scadenti caratteristiche geomeccaniche; in questa sottoclasse possono essere comprese anche porzioni di aree che ricadono in zone della classe I non cartografabili per l'assenza di una fitta maglia di dati geognostici puntuali;

IIa.2: geotecnica e geomorfologica, in quanto zone sub-pianeggianti nel territorio montuoso e collinare, con un primo sottosuolo prevalentemente contraddistinto da scadenti caratteristiche geomeccaniche, con fasce esterne limitrofe a rotture di pendenza, orli di scarpate, zone instabili o potenzialmente tali;

IIa.3 idraulica, idrogeologica e, localmente, geotecnica; trattasi di ripiani sopraelevati rispetto agli alvei attivi, confinanti con aree a pericolosità idraulica e corrispondenti a: fondovalli minori, localmente contraddistinti da scadenti caratteristiche geotecniche con possibili e temporanee interferenze tra falda superficiale o falde sospese e primo sottosuolo, potenzialmente interessabili, generalmente in modo marginale o indiretto, da fenomeni alluvionali nel caso di eventi particolarmente calamitosi; terrazzi orografici o poligenici nella valle del Cervo (tratto incassato).

Prescrizioni per la sottoclasse IIa.

L'edificabilità può essere di norma attuata con l'adozione di normali accorgimenti costruttivi e/o di preventiva salvaguardia idraulica, idrogeologica o geotecnica, opportunamente dimensionate su indagini geotecniche puntuali e studi geologici e geotecnici, geomorfologici o idraulici (in relazione alle problematiche locali delle singole unità) estesi anche ad un adeguato intorno. Le indagini geotecniche devono essere puntuali e documentate ed i parametri geotecnici da utilizzare per le verifiche geotecniche e/o di stabilità devono riferirsi al sito specifico e non possono derivare da dati di letteratura. All'interno delle fasce di ampiezza di 10 m (non raffigurabile per problemi di scala) prospicienti gli orli di scarpata che delimitano i pianalti (evidenziati indicativamente con apposito segno grafico in funzione della scala qui adottata, che dovranno essere individuati con precisione sulla base di rilievi di dettaglio alla scala di progetto) e/o dai confini con aree che presentano elementi di pericolosità geomorfologica e/o idraulica contraddistinte dalle classi IIIa, IIIb e dalle relative sottoclassi, vi comprese le zone adiacenti ad elementi puntuali o lineari non perimetrati di dissesto, non sono consentite nuove edificazioni, mentre per quelle esistenti si fanno proprie le prescrizioni dettate dalle Norme del PAI per le aree Fa (art. 9, comma 3). Tali interventi sono subordinati all'esecuzione di specifiche verifiche geotecniche che, oltre a quanto già specificato in precedenza, dovranno dimostrare che gli interventi previsti non muteranno in senso peggiorativo la situazione geostatica esistente, prevedendo opere a corollario in grado di migliorare l'assetto idro-geomorfologico complessivo. Per le aree ricadenti nella unità IIa3 l'espansione urbanistica è inoltre subordinata alla redazione di un apposito studio di compatibilità geomorfologica ed idraulica.

Sottoclasse IIb.C - Fattibilità con limitazioni medie.

In questa sottoclasse sono comprese le unità idro-geo-morfologiche nelle quali sono state riscontrate limitazioni per la presenza, singola o associata, di: predisposizione a dissesti idraulici a pericolosità moderata o ad elevato tempo di ritorno; valenze ambientali presenti; predisposizione a interventi di riqualificazione ambientale e/o rinaturalizzazione degli ambiti peri-fluviali (ripani alluvionali in Fascia C del PAI). In questa unità, in funzione della bassissima o nulla densità insediativa, dei rapporti morfologici ed ecostimici con le Fasce A e B del Fiume Cervo e del suo inserimento nel previsto Parco Fluviale Urbano della Valle del Cervo, è precluso ogni nuovo intervento edificativo e di cambiamento di destinazione d'uso non direttamente connesso al miglioramento delle condizioni di fruibilità e miglioramento ambientale del comparto fluviale, in ogni caso da attuare sulla base di specifiche valutazioni di compatibilità idraulica.

Sottoclasse IIc - Fattibilità con consistenti limitazioni.

In questa sottoclasse sono comprese le unità idro-geo-morfologiche nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni per la presenza di situazioni di potenziale instabilità di versante. Sono state comprese in questa sottoclasse le seguenti unità idro-geo-morfologiche:

IIc.1 (*): scarpate di terrazzo dotate di acclività da media ad elevata, modellate in depositi alluvionali a vario grado di cementazione, solo localmente in roccia. Aree già in genere densamente urbanizzate ed artificializzate (terrazzamenti del versante tramite scavi, riparti, opere di sostegno, ecc.) dove, soprattutto per l'acclività, si possono verificare erosioni e franamenti di materiali detritici in genere localizzati e superficiali, per colamenti veloci o fluidificazioni delle coltri superficiali, a seguito di eventi meteorologici particolarmente intensi;

IIc.2 (*): aree a morfologia irregolare, da debole a media acclività, localmente edificate, contraddistinte dalla presenza di potenti coltri eluvio-colluviali con scadenti caratteristiche geotecniche, localmente con contropendenze o zone a drenaggio difficoltoso e in più punti al limite della stabilità o potenzialmente instabili.

Prescrizioni comuni per la sottoclasse IIc. Le condizioni riscontrate portano a sconsigliare l'edificabilità (soprattutto se valutata in termini relativi rispetto alle sottoclassi precedenti), in particolare per interventi intensivi su aree inedificate o dove sarebbe comunque necessaria la realizzazione di importanti ed impegnative opere di urbanizzazione. Sono consentiti puntuali interventi a presidio e completamento dell'edificato esistente, sebbene subordinati alla verifica della compatibilità idro-geo-morfologica e geotecnica di dettaglio, previa adozione di opportune opere di salvaguardia e/o bonifica idrogeologica, spesso da estendere anche ad un adeguato intorno, e di appropriati interventi costruttivi in molti casi impegnativi sotto l'aspetto tecnico e finanziario. Gli studi devono obbligatoriamente dimostrare di non accentuare le attuali condizioni di criticità e prevederne elementi migliorativi. All'interno delle fasce di ampiezza di 10 m confinanti con aree che presentano elementi di pericolosità geomorfologica e/o idraulica contraddistinte dalle classi IIIa, IIIb e dalle relative sottoclassi, ivi comprese le zone adiacenti ad elementi puntuali o lineari non perimetrati di dissesto, non sono consentite nuove edificazioni, mentre per quelle esistenti si fanno proprie le prescrizioni dettate dalle Norme del PAI per le aree Fq (art. 9, comma 3).

CLASSE III - FATTIBILITÀ CON LIMITAZIONI MOLTO GRAVI O NULLA.

Questa classe comprende porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dall'urbanizzazione dell'area, sono tali da impedire l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente. Sono state distinte le seguenti classi, a loro volta suddivise in sottoclassi o unità idro-geo-morfologiche in funzione delle differenti tipologie di dissesto presenti.

CLASSE III (*). Aree essenzialmente inedificate (o con presenza di isolati edifici e nuclei) localizzate in corrispondenza degli estesi versanti montani o collinari e delle acclivi scarpate di terrazzo che delimitano i pianalti; corrispondono alla classe III non differenziata di cui ai punti 6.1 e 6.2 delle N.T.E./99 della Circ. P.R.G. 7/LAP/96. I versanti montani o collinari sono complessivamente stabili, anche se generalmente dotati di acclività da media ad elevata, in quanto impostati in solida roccia affiorante o subaffiorante; localmente possono essere soggetti a distacchi e caduta di massi e materiali detritici e talora a frane di crollo o a fenomeni di mobilitazione della coltre detritica superficiale. Le scarpate di terrazzo che delimitano i pianalti sono in genere dotate di acclività da media ad elevata, modellate in depositi alluvionali a vario grado di cementazione, solo localmente in roccia, dove, soprattutto per l'acclività, si possono verificare erosioni e franamenti di materiali detritici in genere localizzati e superficiali, per colamenti veloci o fluidificazioni delle coltri superficiali, a seguito di eventi meteorologici particolarmente intensi. In funzione di queste condizioni, nonché delle caratteristiche di naturalità presenti, l'espansione urbanistica è fortemente sconsigliata, soprattutto per interventi intensivi, nelle zone contraddistinte da elevata acclività, in quelle altimetricamente più elevate o dove sarebbe necessaria la realizzazione di importanti ed impegnative opere di urbanizzazione. In questa sottoclasse valgono le prescrizioni di cui al punto 6.2 delle N.T.E./99 della Circ. P.R.G. 7/LAP/96; non possono essere previste nuove edificazioni o completamenti dell'esistente, se non eventuali ampliamenti funzionali e di ristrutturazione degli edifici esistenti condizionati da specifiche indagini finalizzate a valutare la compatibilità dell'intervento con le condizioni del dissesto e definizione degli appropriati interventi costruttivi e di salvaguardia idrogeologica, questi ultimi eventualmente da estendere anche ad un adeguato intorno. E' possibile la realizzazione di opere d'interesse pubblico riguardanti le infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili (già opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili dell'abrogato Art. 31 della L.R. 56/1977) nel rispetto di quanto segue:

- le opere devono essere dichiarate di pubblica utilità;
- l'impossibilità di altre localizzazioni delle opere deve essere comprovata sotto il profilo tecnico;
- deve essere verificata la compatibilità delle opere con l'equilibrio idrogeologico dell'area;
- le opere devono essere attinenti alle tipologie ammesse di seguito elencate: a) derivazioni d'acqua; b) impianti di depurazione; c) impianti di distribuzione a rete; d) infrastrutture viarie e ferroviarie; e) erogazione di altri pubblici servizi, non ricadenti in aree di dissesto attivo.

CLASSE IIIa: comprende aree essenzialmente inedificate (o con presenza di patrimonio edilizio e infrastrutturale estremamente rado o puntuale) che presentano caratteristiche di pericolosità geomorfologica che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. E' possibile la realizzazione di opere d'interesse pubblico riguardanti le infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, secondo quanto indicato per la CLASSE III, nonché le specifiche norme del PAI.

In funzione della tipologia dei fenomeni di dissesto presenti sono state distinte le seguenti sottoclassi o unità idro-geo-morfologiche:

IIIa.Fa (*): aree interessate da frane attive e falde di detrito. Si fanno proprie le Norme del PAI per le aree Fa (art. 9, comma 2);

IIIa.Fq (*): aree interessate da frane quiescenti. Si fanno proprie le Norme del PAI per le aree Fq (art. 9, comma 3);

IIIa.Ee (*): aree perimetrate coinvolgibili da esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità molto elevata lungo le aste dei corsi d'acqua; alvei attivi dei corsi d'acqua. Si fanno proprie le Norme del PAI per le aree Ee (art. 9, comma 5);

IIIa.Eb (*): aree perimetrate coinvolgibili da esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità elevata lungo le aste dei corsi d'acqua. Si fanno proprie le Norme del PAI per le aree Eb (art. 9, comma 6);

IIIa.Em (*): aree perimetrate coinvolgibili da esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità media o moderata lungo le aste dei corsi d'acqua. Si fanno proprie le Norme del PAI per le aree Eb (art. 9, comma 6);

IIIa.Ca (*): aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di sistemazione a monte, a pericolosità molto elevata; coni colluviali attivi o attivabili a seguito di precipitazioni particolarmente intense. Si fanno proprie le Norme del PAI per le aree Ca (art. 9, comma 7);

IIIa.Ve (*): corridoi valanghivi a pericolosità elevata o molto elevata. Si fanno proprie le Norme del PAI per le aree Ve (art. 9, comma 10);

IIIa.A (*): ripiani alluvionali in Fascia A del PAI. Si fanno proprie le Norme del PAI per la Fascia A (art. 29 ed art 39);

IIIa.B (*): ripiani alluvionali in Fascia B del PAI. Si fanno proprie le Norme del PAI per la Fascia B (art. 30 ed art 39);

IIIa.L (*): laghi e relative aree subpianeggianti perimetrali. Esclusiva possibilità di realizzazione di strutture precarie per la fruizione estensiva; valgono le fasce di rispetto di cui all'art. 29 L.R. 56/1977;

IIIa.RSU (*): ex discariche di RSU. Esclusiva possibilità di realizzazione di opere d'interesse pubblico riguardanti le infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, secondo quanto indicato per la CLASSE III, previa esecuzione di studi specialistici (chimici, geotecnici, idrogeologici, ecc.) finalizzati a verificare la mineralizzazione dei rifiuti, l'esaurimento delle emissioni e dell'assessamento dei rifiuti, nonché l'assenza di ogni impatto conseguente con il passato utilizzo dell'area come discarica di rifiuti. Per le aree all'interno delle Fasce A e B vale quanto prescritto nelle N.d.A. del PAI relative a tali Fasce.

CLASSE IIIb. Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di riassetto, oltre a quanto specificato singolarmente per ogni sottoclasse, saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico e, in particolare, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, così come definiti alla lettera a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1976, n. 457, senza aumenti di superficie e di volume, gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per comprovate esigenze di adeguamento igienico-funzionale, nonché tutti gli interventi migliorativi che non comportano aumenti di superficie, volume e carico insediativo. E' possibile la realizzazione di opere d'interesse pubblico riguardanti le infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, secondo quanto indicato per la CLASSE III, nonché le specifiche norme del PAI.

In funzione della tipologia dei fenomeni di dissesto presenti sono state distinte le seguenti sottoclassi o unità idro-geo-morfologiche:

IIIb1.Cer (*): fasce immediatamente esterne al tratto di Cervo in forra o incassato (con fondo scolpito prevalentemente in roccia del substrato direttamente affiorante o sub-affiorante, con ridotto materasso alluvionale e assenza di golenе, e pareti verticali rivestite artificialmente o in roccia), densamente edificate (prevalente presenza di aree ex industriali dismesse), qui classificate come aree Ee non perimetrate in quanto interessabili da dissesti morfologici di carattere torrentizio di tipo lineare contraddistinti da pericolosità molto elevata (vedi TAV. 7.4). Corrispondono a ripiani sub-pianeggianti o resi tali, prevalentemente impostati in depositi alluvionali ubicati lungo i fondovalle o terrazzi orografici o poligenici e, localmente, sopraelevati rispetto all'alveo dei corsi d'acqua. Risultano interessabili, direttamente o indirettamente (per allagamenti da monte, rigurgiti, onde per ostruzioni o restrizioni d'alveo, trasporto solido, danni ad altre strutture di difesa idraulica nel tratto), da fenomeni di dissesto idraulico anche molto gravi, pericolosi e rischiosi per il patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente. I rischi principali sono derivati dalla possibilità concreta di: allagamenti di cantine, scantinati e piani topograficamente più depressi, anche con tranti ad elevata energia nel caso di eventi torrentizi gravi; crolli nel caso di gravi danneggiamenti, parziali asportazioni o sgorgottamenti dei muri di fondazione che delimitano l'alveo di piena (fungendo da importanti difese spondali) o delle difese trasversali in alveo (in specifico opere di derivazione, già danneggiate anche profondamente, che fungono anche da soglie o briglie). La realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti, completamenti, cambiamenti di destinazione d'uso, anche con aumento di superficie e volume, è subordinata all'esecuzione di uno studio geomorfologico, idraulico e di verifica strutturale sulle difese ed edifici esistenti (che dovrà acquisire il parere favorevole vincolante dell'Autorità idraulica competente), che certifichi lo stato, efficienza e validità delle difese esistenti e programmi la realizzazione di interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico (cfr. punto 7.7 delle N.T.E./99 della Circ. P.R.G. 7/LAP/96) a tutela del patrimonio urbanistico esistente, consistenti in eventuali ulteriori nuove opere di difesa spondale e trasversale ovvero la ristrutturazione di quelle esistenti, sulla base di un progetto di difesa idraulica generale riguardante l'intero tratto di fiume interessato dalla zonizzazione Ee, attuabile anche per stralci funzionali con possibilità di modificazione delle presenti zonizzazioni che, se esterne a quelle qui definite, assumeranno valore di salvaguardia dall'atto di adozione dello studio da parte del Comune di Biella. Fino all'acquisizione del parere favorevole dell'Autorità idraulica competente e, per gli interventi di difesa eventualmente previsti, fino alla loro realizzazione e collaudo, per questa sottoclasse si fanno proprie le Norme del PAI per le aree Ee (art. 9, comma 5) ed è prescritto un esclusivo uso accessorio per i locali posti ad una quota inferiore al tirante idrico relativo a piene con portata ducentennale (sulla base di dati dell'Autorità di Bacino) o alla quota di estradosso delle opere di difesa spondale esistenti o in progetto;

IIIb4.Fa (*): aree interessate da frane attive. Si fanno proprie le specifiche Norme del PAI (art. 9, comma 2). Anche a seguito della realizzazione delle opere di riassetto, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico;

IIIb3.Fq (*): aree interessate da frane quiescenti. Si fanno proprie le specifiche Norme del PAI (art. 9, comma 3). A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico (cfr. punto 7.3 delle N.T.E./99 della Circ. P.R.G. 7/LAP/96). Da escludersi nuove unità abitative e completamenti;

IIIb4.Ee (*): aree perimetrate coinvolgibili da esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità molto elevata lungo le aste dei corsi d'acqua. Si fanno proprie le specifiche Norme del PAI (art. 9, comma 5). Anche a seguito della realizzazione delle opere di riassetto, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico;

IIIb3.Eb (*): aree perimetrate coinvolgibili da esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità elevata lungo le aste dei corsi d'acqua. Si fanno proprie le specifiche Norme del PAI (art. 9, comma 6). A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico (cfr. punto 7.3 delle N.T.E./99 della Circ. P.R.G. 7/LAP/96). Da escludersi nuove unità abitative e completamenti;

IIIb2.Em(*): ripiani alluvionali in aree con caratteristiche di quelle Em del PAI. Trattasi di aree, anche densamente edificate, a pericolosità media o moderata per dissesti morfologici di carattere torrentizio, allagabili con tranti a bassa energia in occasione di piene catastrofiche, nonché aree interessabili da allagamenti in concomitanza di eventi meteorologici eccezionali essenzialmente per i seguenti fattori: singoli od associati: inadeguatezza del sistema di smaltimento delle acque; sezioni di flusso insufficienti o rese tali da interventi antropici; rigurgiti causati da attraversamenti o tombinature con luce insufficiente. Trattasi prevalentemente di zone a ridosso di corsi d'acqua interessati da recenti interventi di difesa idraulica dopo l'evento alluvionale del 2002, per i quali è richiesta la costante manutenzione e valutazione dell'efficacia da parte degli enti competenti. Mentre sono da escludere nuove edificazioni all'esterno del perimetro edificato, sono consentiti puntuali interventi a presidio e completamento dell'edificato esistente, sebbene subordinati all'esecuzione di uno specifico studio di compatibilità idraulica (art. 9, comma 6 bis delle Norme del PAI), con valutazione dell'efficacia delle difese esistenti e previa adozione di opportune opere di salvaguardia, spesso da estendere anche ad un adeguato intorno, e di appropriati interventi costruttivi. Gli studi devono obbligatoriamente dimostrare di non accentuare le attuali condizioni di criticità e prevederne elementi migliorativi. All'interno delle fasce di ampiezza di 10 m (non raffigurabile per problemi di scala) confinanti con classi di fattibilità III con suffisso Eb oppure Ee non sono consentite nuove edificazioni, mentre per quelle esistenti si fanno proprie le prescrizioni dettate dalle Norme del PAI per le aree Eb (art. 9, comma 6). Sono in ogni caso realizzabili gli interventi consentiti all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua di cui al comma 3, art. 29 della L.R. 56/1977, per i quali valgono comunque le prescrizioni espresse in precedenza.

IIIb4.Ca (*): coni colluviali attivi o attivabili a seguito di precipitazioni particolarmente intense. Si fanno proprie le Norme del PAI per le aree Ca (art. 9, comma 7). Anche a seguito della realizzazione delle opere di riassetto, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.

Ulteriori vincoli e limitazioni

Nella legenda delle classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica, l'asterisco nero (*) che segue la sigla dell'unità evidenzia quelle classificate come "a potenziale pericolosità o rischio geomorfologico e/o idraulico". In queste aree, nel certificato di destinazione urbanistica previsto dalle vigenti disposizioni di legge, deve essere specificato: "Ricade in area a potenziale pericolosità o rischio geomorfologico e/o idraulico. Per le caratteristiche del potenziale dissesto si rimanda alla "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica". I soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico in queste aree, adeguatamente informati da parte dell'A.C. Comunale (art. 18, comma 7 delle NTA del PAI), oltre a produrre la documentazione tecnica richiesta nel caso di interventi, sono tenuti a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

Orlo di scarpata che delimita i pianalti (evidenziato indicativamente con apposito segno grafico in funzione della scala qui adottata, che dovrà essere individuato con precisione sulla base di rilievi di dettaglio alla scala di progetto) per il quale sono previste fasce di rispetto di 10 m (vedi norme per le classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica).

Elementi puntuali o lineari di dissesto non perimetrati:

frane attive non cartografate;

aree Ee non perimetrate.

Fasce di rispetto dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 29 della L.R. 56/1977, R.D. 523/1904, Circolare P.R.G. 08/10/1998 n. 14/LAP/96T e punto 10.1 delle N.T.E./99 della Circ. P.R.G. 7/LAP/96, per le quali valgono le rispettive norme vigenti. Su queste aree gravano anche i vincoli e le prescrizioni di cui alla Classe IIIa, ove non presente altra perimetrazione relativa a sottoclassi III più restrittive.

Con apposita simbologia sono raffigurate le fasce che interessano la sottoclasse IIIb1.Cer; per queste fasce il vincolo di inedificabilità assoluta ha valore temporaneo fino all'acquisizione del parere favorevole dell'Autorità idraulica competente sullo studio geomorfologico, idraulico e di verifica strutturale sulle difese ed edifici esistenti e, per gli interventi previsti, fino alla loro realizzazione e collaudo (vedi norme specifiche per la sottoclasse IIIb1.Cer).

Perimetro delle aree soggette a vincolo minerario ex R.D. 1443/1927.

Perimetro delle aree soggette a vincolo idrogeologico (art. 30, L.R. 56/1977).

Cava attiva

Zone di rispetto dei punti di captazione di acqua ad uso idropotabile definita con criterio geometrico (cerchio di raggio = 200 m), ove valgono i vincoli e le prescrizioni di cui all'art. 94 del D. Lgs. 152/2006

Zone di salvaguardia dei punti di captazione di acqua ad uso idropotabile perimetrate con studio idrogeologico

ZTA - zona di tutela assoluta

ZRR - zona di rispetto ristretta

ZRA - zona di rispetto allargata

● sorgente captata ad uso acquedottistico

● derivazione di acqua superficiale ad uso acquedottistico

✦ pozzo attivo ad uso acquedottistico


Area di salvaguardia pozzo d'acquedotto ubicato nel comune di Vigliano Biellese

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE E NORME DI CARATTERE GEOLOGICO

Sulla base dell'interpretazione integrata dei dati contenuti negli elaborati (tavole ed allegati) del presente studio, il territorio comunale è stato suddiviso in distinte classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica secondo le indicazioni di cui alla Circolare P.R.G. n. 7/LAP/96 e successiva N.T.E./99, che costituiscono parte integrante delle presenti norme di carattere geologico. Le classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica sono identificate con prefisso numerico romano da I a III. All'interno delle classi sono state distinte delle sottoclassi in funzione delle differenti caratteristiche di predisposizione al dissesto e/o di limitazioni all'utilizzazione urbanistica del territorio; tali sottoclassi sono identificate dal suffisso in lettera minuscola (a, b, c) che segue il codice numerico romano della classe. In particolare, a loro volta le sottoclassi raggruppano le unità idro-geo-morfologiche contraddistinte da confrontabili situazioni climatiche, geomorfologiche, litotecniche, idrogeologiche, stabilità, inondabilità e propensione al dissesto idrogeologico in funzione della loro idoneità all'utilizzazione urbanistica e della fattibilità geologica per le azioni di piano. Le singole unità idro-geo-morfologiche sono identificate dal suffisso finale, anticipato da un punto, che segue il codice delle sottoclassi; esso richiama la tipologia della problematica locale (ad esempio, i codici PAI) od è semplicemente numerico in assenza di altri riferimenti. Per ogni porzione del territorio comunale così come suddiviso, sono quindi dettate norme di carattere geologico. Nel caso di sovrapposizione tra classi di fattibilità e altre perimetrazioni riportate all'interno degli "Ulteriori vincoli e limitazioni" (ad esempio fasce di rispetto dei punti di captazione delle acque ad uso idropotabile; fasce di rispetto dei corsi d'acqua), valgono le prescrizioni più restrittive.

Quanto riportato nel presente elaborato di sintesi è prevalente rispetto a quanto raffigurato nelle precedenti cartografie, poiché i dati di analisi sono stati interpretati in funzione della specifica finalità del presente elaborato cartografico e considerando anche i rapporti tra predisposizione al dissesto ed edificato esistente (base CTR ed aggiornamenti forniti dal Comune di Biella), perimetri del centro edificato ex L. 865/1976 del centro abitato ex D.L. 285/1992, previsioni del vigente PRG.

Le indicazioni in merito all'utilizzazione urbanistica e fattibilità geologica, in quanto espresse a scala territoriale, sono da ritenere indicative e non costituiscono in ogni caso deroga alle norme sovraordinate, con particolare riferimento al D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni" ed al PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Po approvato con D.P.C.M. 24/05/2001. Lo studio geologico, geotecnico e/o idraulico di progetto da produrre ai sensi di tali normative e delle prescrizioni di seguito riportate, dovrà contenere in primo luogo l'analisi critica e l'approfondimento dei presenti elaborati geologici (previa consultazione della Banca Dati Geologica Comunale, con valutazioni dei rapporti tra area di progetto ed i possibili areali d'influenza delle puntuali e lineari situazioni di danno o dissesto idrogeologico segnalate nelle TAV. 7.1.1, 7.1.2, 7.3 e 7.4) e dovrà essere esteso per un intorno significativo valutando i rapporti tra area di progetto e le classi di fattibilità peggiori confinanti. In tale documentazione tecnica di progetto dovrà essere verificata la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di pericolosità/rischio idrogeologico esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di reale o potenziale dissesto presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. I risultati delle eventuali prove geognostiche e geotecniche eseguite, localizzate su adeguata cartografia, dovranno essere allegati in un apposito elaborato al fine dell'integrazione della Banca Dati Geologica Comunale. Tale studio, firmato da tecnico abilitato e con idonea e specifica documentazione relativa all'adempimento delle prescrizioni qui contenute, dovrà essere allegato alla documentazione tecnica a corredo della richiesta di concessione e/o autorizzazione (o, comunque, delle equivalenti comunicazioni o dichiarazioni contemplate dalla normativa vigente). Le indicazioni fornite in merito all'edificabilità si riferiscono a costruzioni di non particolare mole e complessità strutturale. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive rispetto a quelle qui indicate contenute nelle leggi dello Stato e della Regione, negli strumenti di pianificazione sovcomunale e in altri piani di tutela del territorio e dell'ambiente.



redazione a cura del Dott. Geol. Gabriele Francini

approvazione con D.C.C. n. 24 del 22/03/2016

aggiornamento con recepimento degli atti sovraordinati della Regione Piemonte - settembre 2023

TAVOLA IG.2 LEGENDA

Responsabile del procedimento:
Arch. Alberto Cecca

SCALA
DATA: